



Prot. n. 0110735
del 24/05/2006

OGGETTO: Richiesta di parere urbanistico.

Il Comune chiede se possa essere assentita la realizzazione di un annesso agricolo che si sviluppa su due piani con un'altezza variante da 6,31 a 7,31 metri.

Fa presente che l'Ufficio tecnico comunale ritiene che ciò sia impedito da quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, che prescrive per gli annessi agricoli lo sviluppo su di un solo piano ed il rispetto dell'altezza massima di m 4,50.

Chiede tuttavia, anche su richiesta dell'Amministrazione comunale, un parere sulla questione, "fornendo eventuali riferimenti normativi (di cui il Tecnico non è a conoscenza) che potrebbero consentire l'attuazione di tale opera edilizia".

Si ritiene che l'inquadramento normativo dato dall'Ufficio tecnico comunale alla fattispecie in questione sia corretto, in quanto essa è appunto disciplinata dall'art. 8, comma 1, lett. c), della L.R. n. 13/1990, che per le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola, prescrive che debbono "svilupparsi su un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml 4,50, con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche" e che "nei terreni in declivio" possono "svilupparsi su una altezza massima di ml. 5,50 misurati a valle".

Non vi sono altre norme regionali che disciplinano la fattispecie in questione.